XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1779

# PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRIBAUDO, ALBANELLA, BARUFFI, BELLANOVA, BOBBA, BOCCUZZI, BOSSA, CASELLATO, COCCIA, FABBRI, CINZIA MARIA FONTANA, GIACOBBE, GNECCHI, GREGORI, GIUSEPPE GUERINI, INCERTI, MAESTRI, MARTELLI, MARZANO, MICCOLI, MURER, NARDUOLO, PARIS, GIORGIO PICCOLO, POLLASTRINI, SIMONI, VENTRICELLI, ZAPPULLA

Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di disciplina del collocamento e del rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista

Presentata il 7 novembre 2013

Onorevoli Colleghi! — Nelle varie relazioni sulle politiche per la disabilità presentate al Parlamento nel corso delle passate legislature è emersa la volontà di modificare e aggiornare la legge n. 113 del 1985, che da quasi trenta anni disciplina il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti.

Lo scopo è in sostanza quello di adeguare la normativa alle nuove esigenze del mercato del lavoro e al progresso tecnologico nel settore della comunicazione, che hanno comportato radicali modificazioni alle postazioni dei centralini telefonici che, in molti casi, hanno visto scomparire il tradizionale posto operatore a vantaggio di dispositivi passanti o, comunque, di collegamento automatico.

Più nel dettaglio, la presente proposta di legge tiene conto anche delle modifiche normative intercorse, e infatti, dove si parlava di centralinisti non vedenti, il testo prevede la dicitura di « centralinisti telefonici nonché operatori della comunicazione minorati della vista con qualifiche equipollenti ». Questo per armonizzare la disciplina con il dettato del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2000, che ha individuato nuove qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinista, sulla

base del disposto dell'articolo 45, comma 12, della legge n. 144 del 1999.

Il nuovo testo dell'articolo 3 della legge n. 113 del 1985 rappresenta, invece, la volontà di superare i fraintendimenti causati dalla normativa vigente. Infatti, da una parte obblighi ivi previsti riguardano tutti i datori di lavoro, pubblici o privati, superando in tal modo le distinzioni indicate dalla normativa vigente; dall'altra parte è di fondamentale importanza che i nuovi criteri che contrassegnano gli obblighi dei datori di lavoro tengano anche conto delle evoluzioni tecnologiche del settore e prevedano la possibilità che la quota di riserva sia calcolata, in assenza di un tradizionale centralino telefonico provvisto di posto operatore, anche facendo riferimento a dispositivi passanti o ai derivati interni, così come al numero degli operatori di call center o di strutture similari.

Naturalmente viene confermato l'obbligo di computare i lavoratori assunti in base a tali princìpi nella quota di riserva fissata dal sistema generale del collocamento obbligatorio disciplinato dalla legge n. 68 del 1999.

Si sottolinea, a tale riguardo, che la proposta di legge si limita a integrare e modificare in alcune parti un testo normativo assai risalente nel tempo nel tentativo di migliorare la disciplina del collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici non vedenti. Pertanto appare evidente che l'articolo 2 della proposta di legge, se letto in tale contesto, non introduce nuovi obblighi a carico delle pubbliche amministrazioni, ma si limita a definire in maniera diversa i criteri di individuazione dei soggetti che sono già tenuti al collocamento obbligatorio alla luce delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intercorse e delle disposizioni attuative della legge n. 113 del 1985, in particolare del citato decreto ministeriale del 2000, che ha esteso la portata di tale obbligo occupazionale a ulteriori ambiti professionali che rappresentano un'evoluzione del centralinista telefonico (si pensi, in particolare, all'operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici per le relazioni con il pubblico o all'operatore telefonico addetto alla gestione e all'utilizzazione di banche dati) e sono ad esso equipollenti.

Infine, la proposta di legge prevede una riformulazione dell'articolo 9 della legge n. 113 del 1985 che assume un particolare rilievo. Infatti, in armonia con le riforme in materia previdenziale, viene attualizzato il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto per quanto concerne gli effetti in tema di calcolo del trattamento pensionistico, sia con il sistema contributivo che con il sistema misto.

Tale misura, così come – si sottolinea – l'intero provvedimento, non comporta alcun aggravio di spesa, dal momento che il testo vigente della legge n. 113 del 1985, all'articolo 9, comma 3, già prevede un apposito stanziamento di bilancio per far fronte al maggior onere derivante dall'applicazione delle disposizioni in essa contenute, con particolare riferimento alla copertura del periodo di anzianità figurativa concesso ai lavoratori non vedenti a carico del bilancio dello Stato.

Ulteriore prova ne è la circolare del Dipartimento della funzione pubblica – Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1985 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 5 ottobre 1985), che al punto 6.2 precisa le metodologie di rimborso degli oneri sostenuti da parte dello Stato in applicazione del citato articolo 9, a valere sul capitolo di bilancio appositamente definito. A conferma di una totale copertura degli oneri derivanti dalla legge, soccorre anche la circolare del Ministero del tesoro 27 maggio 1992, n. 12/IP (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1º giugno 1992), che conferma che il maggiore onere pensionistico derivante dal beneficio concesso ai lavoratori non vedenti viene recuperato dalle casse pensioni, amministrate direttamente dalla direzione Generale degli istituti di previdenza (decreto del Ministro del tesoro 4 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1991 e circolare del Ministro del tesoro n. 67 del 28 ottobre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1991).

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

### PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

- 1. Nella legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: « centralinisti non vedenti », « centralinisti telefonici non vedenti », « centralinisti telefonici privi della vista », « centralinisti telefonici ciechi », ovunque ricorrano si intendono sostituite dalle seguenti: « centralinisti telefonici e operatori della comunicazione minorati della vista con qualifiche equipollenti ».
- 2. Gli operatori della comunicazione minorati della vista con qualifiche equipollenti sono individuati in base al disposto dell'articolo 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2000.

#### ART. 2.

- 1. L'articolo 3 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:
- « ART. 3. (Obblighi dei datori di lavoro). 1. I datori di lavoro pubblici o privati, anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni di personale, sono obbligati ad assumere alle proprie dipendenze lavoratori iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 1 della presente legge nella seguente misura e secondo i seguenti criteri:
- a) un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico che prevede l'impiego o che è fornito di almeno un posto operatore e, comunque, un numero di minorati della vista pari al 51 per cento dei posti operatore disponibili valutato per eccesso;
- b) un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico con almeno 5 linee urbane. I datori di lavoro pubblici sono comunque tenuti ad assumere un minorato della vista per ogni centralino;

#### XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- c) un minorato della vista ogni 100 impianti derivati interni o 50 impianti intercomunicanti facenti capo alla centrale telefonica di cui dispone il datore di lavoro pubblico o privato;
- d) un numero di minorati della vista pari al 2 per cento dei lavoratori occupati come operatori di *call center* o di strutture equivalenti che svolgano funzioni di ricerca e di informazione su banche dati e, comunque, almeno un minorato della vista per ciascuna delle predette strutture.
- 2. Con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i servizi dei datori di lavoro pubblici ai cui centralini telefonici i minorati della vista possono non essere adibiti, ovvero possono esserlo in misura inferiore a quella indicata dal comma 1.
- 3. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo sono computati nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni. ».

## ART. 3.

- 1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:
- « 2. Le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione minorati della vista di cui all'articolo 2 sono considerate particolarmente usuranti. Agli stessi è riconosciuto, su loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, nonché alla maggiorazione di un terzo dei contributi annui utili a determinare la misura del trattamento pensionistico finale. ».



\*17PDT.0017980\*

€ 1,00